

## Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

La polizza “Vivi la Proprietà” è la soluzione assicurativa che tutela l’immobile destinato a uso civile abitazione, commerciale, agricolo, industriale, ufficio nonché vuoto o in corso di costruzione/ristrutturazione dal rischio incendio oppure che tutela il tuo patrimonio per la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dell’immobile, oppure entrambi.

**Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che ti vende il prodotto.**



### Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze, solo una o entrambe le sezioni seguenti:

#### **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO**

##### **✓ Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti**

La Compagnia ti paga un indennizzo per i danni subiti dal fabbricato direttamente causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- sviluppo di fumo, gas, vapori da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esso.

##### **✓ Eventi socio-politici**

La Compagnia ti indennizza per i danni al fabbricato assicurato, anche se conseguenti a incendio, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o dolosi. Sono altresì compresi i danni conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono compresi infine i danni avvenuti nel corso di occupazione militare dell’area in cui si trova il fabbricato assicurato.

#### **Personalizzazioni del rischio:**

Puoi scegliere tra uno o più pacchetti di coperture aggiuntive, che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio da te pagato.

Puoi assicurarti, contro i danni:

- CA1: da eventi atmosferici, fumo, onda sonora, urto veicoli;
- CA2: d’acqua e spese per ricerca;
- CA3: da fenomeno elettrico.

#### **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO**

##### **✓ RC della proprietà del fabbricato**

La Compagnia ti tiene indenne, delle somme che tu sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali nonché danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dell’immobile assicurato e delle relative pertinenze.

**L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nel modulo di polizza.**



### Che cosa non è assicurato?

#### **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO**

✗ Non sono assicurabili fabbricati con finalità diversa rispetto ad uso civile abitazione, commerciale, agricolo, industriale, ufficio oppure vuoto o in corso di costruzione/ristrutturazione.

#### **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO**

✗ Non sono considerati terzi:

- il Contraente, il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui conviventi;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività esercitate all’interno del fabbricato assicurato.



### Ci sono limiti di copertura?

#### **! Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti**

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici del fabbricato;
- causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti, da mareggiate, da maremoti, da valanghe e frane, da cedimento o franamento del terreno;
- causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

#### **! Eventi sociopolitici**

Sono esclusi i danni:

- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato assicurato per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- di scritte o di imbrattamento.

#### **! RC della proprietà del fabbricato**

Sono esclusi i danni conseguenti:

- a condutture ed impianti sotterranei;
- da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali.



### **Dove vale la copertura?**

- ✓ L'assicurazione è operante per fabbricati situati nel territorio italiano.



### **Che obblighi ho?**

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



### **Quando e come devo pagare?**

Il pagamento del premio - in forma annuale - avviene al momento della decorrenza della polizza tramite addebito sul tuo conto corrente intrattenuto con la banca che ti ha venduto questo prodotto.

Frazionamento del premio: il premio può essere pagato in rate semestrali ma è dovuto per intero.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.



### **Come posso disdire la polizza?**

Puoi inviare una di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

Il recesso è possibile a seguito di sinistro, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza del contratto.

# Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Vivi la Proprietà

**helvetia**   
La tua Assicurazione svizzera

Data: 1° luglio 2021 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: [www.helvetiaitalia.it](http://www.helvetiaitalia.it); e-mail: [infoclienti@helvetiaitalia.it](mailto:infoclienti@helvetiaitalia.it); PEC: [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it)

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 89,793 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 61,757 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: [www.helvetia.it/solvencyll](http://www.helvetia.it/solvencyll).

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2020.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2020	
Solvency Capital Requirement (SCR)	44.792.831
Minimun Capital Requirement (MCR)	19.372.576
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	100.262.730
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	100.262.730
Solvency Capital Ratio*	223,84%

(\*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei tuoi confronti nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

### **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**

#### ✓ **Incendio fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti**

Oltre a quanto già menzionato nel DIP Danni, la Compagnia:

- indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato provocati da chiunque allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

#### ✓ **Eventi sociopolitici**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.

### **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO**

#### ✓ **RC della proprietà del fabbricato**

Oltre a quanto già menzionato nel DIP Danni la Compagnia tiene indenne l'Assicurato per i danni:

- cagionati a terzi derivanti da committenza da parte dell'Assicurato di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato, di potatura, di sfrondamento o abbattimento di alberi;
- cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato;
- cagionati a terzi a seguito di spargimento d'acqua causato da rottura accidentale di tubature o impianti al servizio del fabbricato assicurato.

### **Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

#### **OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

La polizza prevede, relativamente alla sezione "Incendio ed altri danni ai beni", le seguenti Condizioni Aggiuntive (CA) raccolte in 3 distinti pacchetti:

### **PACCHETTO CA1 - EVENTI ATMOSFERICI - FUMO - ONDA SONICA - URTO VEICOLI**

#### ✓ **Eventi atmosferici**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, indipendentemente dal fatto che i danni siano riscontrabili in zona su una pluralità di beni, assicurati e non.

#### ✓ **Fumo**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

#### ✓ **Onda sonica**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dall'onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

#### ✓ **Urto veicoli**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli in transito sulla pubblica via non appartenenti al Contraente né al suo servizio.

## **PACCHETTO CA2 - DANNI DA ACQUA CONDOTTA**

### **✓ Acqua Condotta e spese di ricerca guasto e ripristino fabbricati**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi del fabbricato assicurato.

In caso di sinistro verificatosi con le modalità di cui alla copertura "Acqua condotta", la Compagnia indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o per il ripristino di parti del fabbricato.

## **PACCHETTO CA3 - FENOMENO ELETTRICO**

### **✓ Fenomeno elettrico**

La Compagnia indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati da correnti, scariche, ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici e/o elettronici di pertinenza del fabbricato assicurato.



## **Che cosa NON è assicurato?**

### **Rischi esclusi**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



## **Ci sono limiti di copertura?**

### **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**

#### **! Incendio fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, d'invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

#### **! Eventi sociopolitici**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie per sinistro e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

<b>Assicurazione</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Franchigia</b>
Eventi sociopolitici	80% della somma assicurata per partita fabbricato	€ 500,00
Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto	10% dell'indennizzo	-

## **PACCHETTO CA1 - EVENTI ATMOSFERICI - FUMO - ONDA SONICA - URTO VEICOLI**

#### **! Eventi atmosferici**

La Compagnia non risponde dei danni:

- verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

- causati da:
  - fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, neve;
  - cedimento o franamento del terreno;
  - valanghe;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:
  - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere o camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
  - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
  - lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le franchigie relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia
Eventi atmosferici	80% della somma assicurata per partita fabbricato	€ 500,00

### **PACCHETTO CA2 - DANNI DA ACQUA CONDOTTA**

#### **! Acqua Condotta e spese di ricerca guasto e ripristino fabbricati**

La Compagnia non risponde:

- dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti auto-matici di estinzione incendio;
- dei danni da allagamenti dall'esterno;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione di pannelli radianti per il riscaldamento.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le franchigie relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia
Acqua condotta	5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di Euro 50.000,00	€ 250,00
Ricerca e ripristino guasti	5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di Euro 15.000,00	€ 250,00

### **PACCHETTO CA3 - FENOMENO ELETTRICO**

#### **! Fenomeno elettrico**

La Compagnia non indennizza i danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le franchigie relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia
Fenomeno elettrico	5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di Euro 10.000,00	€ 250,00

### **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO**

#### **! Responsabilità civile della proprietà del fabbricato**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP sono esclusi:

- i danni conseguenti a:
  - attività esercitate nel fabbricato;
  - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  - interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;

- i danni:
  - alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
  - alle cose che il Contraente detenga a qualsiasi titolo ed a quelle di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile;
  - alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  - alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
  - a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazione del terreno;
  - da furto;
  - provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, operanti nel fabbricato assicurato;
  - derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
  - derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
  - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  - derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
  - verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
  - di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, connessi alla o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.
  - da lavori di straordinaria manutenzione inerenti ampliamento e sopraelevazione;
  - a fabbricati o a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.

La garanzia Responsabilità Civile non è altresì operante per i danni:

- direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco o infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a eliminazione per svista;
- agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra.

L'assicurazione Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, infine, non è altresì prestata per i fabbricati in corso di costruzione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia
Ricorso terzi da incendio	50% del massimale con il massimo di Euro 500.000,00	-
Danni da spargimento acqua	10% del massimale con il massimo di Euro 20.000,00	€ 250,00 <sup>1</sup> <sup>1</sup> <u>in presenza della garanzia aggiuntiva CA2, la franchigia sarà applicata una sola volta</u>



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b><u>Denuncia di sinistro:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</u></b> In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;</li> <li>b) darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;</li> <li>c) fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo, reperibile presso le filiali dell'Intermediario stesso oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) <b>800.909.650</b> oppure il Numero <b>+39 025351 1</b> per chiamate dall'estero e inviare lo stesso a: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - <b>Servizio Sinistri</b> - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, tramite raccomandata A.R., oppure agli indirizzi e-mail o pec della Compagnia di seguito riportati:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it">sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it</a>;</li> <li>• <a href="mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it">helvetiaitalia@pec.helvetia.it</a></li> </ul>               Il sinistro può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;             </li> <li>d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;</li> <li>e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</li> <li>f) fare nei 5 (cinque) giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, e l'entità approssimativa del sinistro. La predetta dichiarazione è obbligatoria in caso di sinistro per eventi socio politici, incendio oppure successivamente su richiesta della Compagnia. Copia della stessa deve essere trasmessa alla Compagnia.</li> </ol> </li> <li>• <b><u>RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO</u></b> In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Per avvisare l'Intermediario o la Compagnia, l'Assicurato o il Contraente deve fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo, reperibile presso le filiali dell'Intermediario stesso oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) <b>800.909.650</b> oppure il Numero <b>+39 025351 1</b> per chiamate dall'estero e inviare lo stesso a: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - <b>Servizio Sinistri</b> - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, tramite raccomandata A.R., oppure agli indirizzi e-mail o pec della Compagnia di seguito riportati:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it">sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it</a></li> <li>• <a href="mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it">helvetiaitalia@pec.helvetia.it</a></li> </ul>               Il sinistro può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia del sinistro, la Compagnia ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).             </li> </ul>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista.
	<b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro <b>due anni</b> dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile.
	<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>



<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>Relativamente ai sinistri riguardanti la sezione Incendio e altri danni ai beni, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Relativamente ai sinistri riguardanti la sezione Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennità entro il termine di 90 giorni, salvo che la vicenda sfoci in contenzioso o precontenzioso (Mediazione, Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 codice di procedura civile).</p>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il pagamento del premio avviene in forma annuale e può essere anche pagato in rate con periodicità semestrale (premio frazionato). Non è prevista la maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.</p> <p>Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del Prodotto. Il pagamento effettuato secondo le modalità suindicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Il premio si intende comprensivo di imposta.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di recesso per sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La durata dell'assicurazione è annuale con tacito rinnovo.</p> <p>Se non è stato pagato il premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.</p> <p>Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.</p>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Non è previsto alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.</p>



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clientela titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice - che desidera: i) proteggere un bene immobile da danni materiali derivanti da eventi quali ad esempio incendio, scoppio, esplosione, fumo, eventi socio-politici; ii) tutelare se stesso ed i comproprietari del bene immobile in caso di ricorso da parte di terzi per effetto di un danno involontariamente cagionato, verificatosi in relazione alla proprietà dell'immobile assicurato e delle relative pertinenze.

Il prodotto non risulta coerente per Clienti che non detengono immobili.



### Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 52,67%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami – Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 Email. <a href="mailto:reclami@helvetiaitalia.it">reclami@helvetiaitalia.it</a></p> <p>Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice.</p> <p>La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	<p>Mediazione: Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita (facoltativa)</b>	<p>Negoziazione assistita: Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.</li><li>• Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>, chiedendo l'attivazione della Procedura.</li></ul> <p>Tramite il sito della Compagnia (<a href="http://www.helvetiaitalia.it">www.helvetiaitalia.it</a>) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia

## Vivi la Proprietà

## Condizioni di Assicurazione

**Modello CGA\_IANR006\_0721**  
**Edizione 07/2021**

*Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.*

Gentile Cliente,

**Vivi la Proprietà** è la soluzione assicurativa a tutela del fabbricato e/o del patrimonio in caso Lei sia ritenuto responsabile per danni a terzi in quanto proprietario di un immobile.

Con questa polizza è pertanto possibile assicurarsi acquistando solamente la garanzia "Incendio" o la garanzia "Responsabilità civile della proprietà del fabbrico", oppure entrambi.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione abbiamo inserito alcuni box che Le consentiranno di comprendere meglio alcuni aspetti dell'assicurazione, rispondendo a Sue eventuali domande ed illustrandole talvolta esempi pratici.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, rivalse, sono stampate su fondo colorato, **in questo modo evidenziato**, e sono da leggere con particolare attenzione.



Attenzione! Le Condizioni di Assicurazione rappresentano in ogni caso l'unico testo che regola i reciproci obblighi e diritti tra Cliente e Compagnia.

La ringraziamo e Le ricordiamo che Compagnia e Intermediario sono sempre disponibili a rispondere alle sue necessità.

Cordiali saluti.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Che cosa sono i Box di consultazione? I Box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati:

- risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità; 
- punti su cui porre particolare attenzione 

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene porre sempre la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

## Sommario

1. SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI .....	1
Art. 1.1. Cose assicurabili.....	1
Art. 1.2. Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti.....	1
Art. 1.3. Esclusioni Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti .....	1
Art. 1.4. Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio .....	2
Art. 1.5. Esclusioni Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio .....	2
CA1 EVENTI ATMOSFERICI - FUMO - ONDA SONICA - URTO VEICOLI .....	2
CA 1.1 - Eventi atmosferici.....	2
CA 1.1.1 Esclusioni Eventi atmosferici.....	2
CA 1.2 - Fumo .....	3
CA 1.3 - Onda sonora.....	3
CA 1.4 - Urto veicoli .....	3
CA2 DANNI DA ACQUA CONDOTTA.....	3
CA 2.1 - Acqua condotta e spese di ricerca guasto e ripristino fabbricati.....	3
CA 2.1.1 - Esclusioni Acqua condotta e ricerca guasto e ripristino fabbricati .....	3
CA3 FENOMENO ELETTRICO .....	3
CA 3.1 - Fenomeno elettrico.....	3
CA 3.1.1 – Esclusioni Fenomeno elettrico .....	3
Art. 1.6. Tabella riepilogativa di limiti d'indennizzo e franchigie .....	4
Art. 1.7. Forma dell'assicurazione .....	4
Art. 1.8. Deroga alla regola proporzionale .....	5
Art. 1.9. Indennizzo a primo rischio assoluto per sinistri fino a Euro 2.500,00 (“primo fuoco”) .....	5
Art. 1.10. Caratteristiche costruttive dei fabbricati.....	5
Art. 1.11. Fabbricati in corso di costruzione .....	5
Art. 1.12. Colpa grave .....	5
Art. 1.13. Tolleranza .....	5
2. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO.....	6
Art. 2.1. Assicurato .....	6
Art. 2.2. Responsabilità civile della proprietà del fabbricato .....	6
Art. 2.3. Persone non considerate "terzi".....	6
Art. 2.4. Esclusioni Responsabilità civile della proprietà del fabbricato.....	7
Art. 2.5. Tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento e franchigie .....	7
Art. 2.6. Assicurazione parziale – deroga alla regola proporzionale .....	8
3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	9
Art. 3.1. Applicazione delle condizioni di assicurazione.....	9
Art. 3.2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	9

Art. 3.3. Aggravamento del rischio .....	9
Art. 3.4. Diminuzione del rischio .....	9
Art. 3.5. Modifiche dell'assicurazione .....	9
Art. 3.6. Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione .....	9
Art. 3.7. Durata e proroga dell'assicurazione .....	9
Art. 3.8. Altre assicurazioni.....	10
Art. 3.9. Recesso in caso di sinistro .....	10
Art. 3.10. Oneri fiscali .....	10
Art. 3.11. Mediazione per la conciliazione delle controversie .....	10
Art. 3.12. Foro competente .....	10
Art. 3.13. Rinvio alle norme di legge .....	10
Art. 3.14. Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	10
Art. 3.15. Ispezione delle cose assicurate.....	10
4. NORME IN CASO DI SINISTRO .....	11
Norme relative alla sezione Incendio e altri danni ai beni .....	11
Art. 4.1. Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato .....	11
Art. 4.2. Valore delle cose e determinazione del danno .....	11
Art. 4.3. Anticipo indennizzi.....	11
Art. 4.4. Cose di proprietà di terzi .....	12
Art. 4.5. Bonus franchigia .....	12
Art. 4.6. Procedura per la liquidazione del danno.....	12
Art. 4.7. Mandato dei Periti .....	12
Art. 4.8. Limite massimo dell'indennizzo.....	12
Art. 4.9. Pagamento dell'indennizzo .....	12
Art. 4.10. Esagerazione dolosa del danno .....	12
Norme relative alla sezione Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato .....	13
Art. 4.11. Denuncia del sinistro e obblighi dell'Assicurato .....	13
Art. 4.12. Gestione delle vertenze - Spese di resistenza .....	13
Art. 4.13. Pluralità di Assicurati .....	13
Art. 4.14. Pagamento dell'indennità.....	13
Art. 4.15. Bonus franchigia .....	13
Allegato A.....	14
Allegato B.....	15
GLOSSARIO .....	16

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 01/07/2021

### 1. SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

#### Che cosa posso assicurare?

##### Art. 1.1. Cose assicurabili

Le garanzie di questa sezione possono essere sottoscritte per assicurare il fabbricato destinato ad uso:

- 1) abitazione civile
- 2) ufficio
- 3) commerciale
- 4) agricolo
- 5) industriale

oppure vuoto in corso di costruzione/ristrutturazione.

#### Contro quali danni posso assicurarmi?

##### Garanzie base

##### Art. 1.2. Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato - anche se di proprietà di terzi - causati da:

- 1) **incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio** (non causati da ordigni esplosivi);
- 2) **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;

La *Compagnia* indennizza altresì:

- 3) i danni al fabbricato assicurato causati da sviluppo di **fumo, gas, vapori** da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- 4) i **guasti** e i danni da chiunque ragionevolmente causati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o arrestare l'*incendio* o altro evento dannoso indennizzabile a termini di polizza;
- 5) **spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** al più vicino scarico i residuati del *sinistro*, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nell'Art. 1.6 - Tabella riepilogativa di limiti d'indennizzo e franchigie.

##### Art. 1.3. Esclusioni Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, d'invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio salvo quanto previsto dall'Art. 1.4 - "Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti, da mareggiate, da maremoti, da valanghe e frane, da cedimento o franamento del terreno;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i) causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

**Art. 1.4. Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio**

A parziale deroga di quanto previsto al precedente Art. 1.3 – "Esclusioni Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti", lett. a) la Compagnia risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
3. dei danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dell'area in cui si trova il fabbricato assicurato, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protracesse per oltre cinque giorni consecutivi, non sono indennizzabili i danni di cui al punto 2 del presente articolo anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Questa garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il limite di indennizzo indicati nell'Art. 1.6 – "Tabella riepilogativa di limiti d'indennizzo e franchigie".

**Art. 1.5. Esclusioni Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio**

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato assicurato per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- d) di scritte o di imbrattamento.

**Condizioni aggiuntive (CA)**

*(operanti solo se espressamente richiamate in polizza e a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo)*

**Posso ampliare la copertura assicurativa?**

Sì, ogni Cliente ha le proprie esigenze assicurative. C'è chi predilige una copertura essenziale ma più economica, e chi invece preferisce arricchire tale copertura con ulteriori garanzie a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo. A tal fine è possibile acquistare le condizioni aggiuntive contenute nei pacchetti CA1 - CA2 - CA3.

**CA1 EVENTI ATMOSFERICI - FUMO - ONDA SONICA - URTO VEICOLI****CA 1.1 - Eventi atmosferici**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, indipendentemente dal fatto che i danni siano riscontrabili in zona su una pluralità di beni, assicurati e non.

Questa garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il limite di indennizzo indicati nell'Art. 1.6 – "Tabella riepilogativa di limiti d'indennizzo e franchigie".

**CA 1.1.1 Esclusioni Eventi atmosferici**

La Compagnia non risponde dei danni:

- a. verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b. causati da:
  - fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, neve;
  - cedimento o franamento del terreno;
  - valanghe;
 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c. subiti da:
  - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere o camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
  - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in



- legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

### CA 1.2 - Fumo

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

### CA 1.3 - Onda sonora

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dall'onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

### CA 1.4 - Urto veicoli

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli in transito sulla pubblica via non appartenenti al Contraente né al suo servizio.

## CA2 DANNI DA ACQUA CONDOTTA

### CA 2.1 - Acqua condotta e spese di ricerca guasto e ripristino fabbricati

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi del fabbricato assicurato. Sono altresì comprese le spese:

- a. sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- b. necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lett. a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Questa garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il limite di indennizzo indicati nell'Art. 1.6 –"Tabella riepilogativa di limiti d'indennizzo e franchigie".

#### CA 2.1.1 - Esclusioni Acqua condotta e ricerca guasto e ripristino fabbricati

La Compagnia non risponde:

- a. dei danni causati da umidità, stilloccidio, traboccamento, rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione incendio;
- b. dei danni da allagamenti dall'esterno;
- c. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione di pannelli radianti per il riscaldamento.

## CA3 FENOMENO ELETTRICO

### CA 3.1 - Fenomeno elettrico

La Compagnia indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati da correnti, scariche, ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici e/o elettronici di pertinenza del fabbricato assicurato.

Questa garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il limite di indennizzo indicati nell'Art. 1.6 Tabella riepilogativa di limiti d'indennizzo e franchigie.

#### CA 3.1.1 – Esclusioni Fenomeno elettrico

La Compagnia non indennizza i danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.



**Se personalizzassi la mia copertura assicurativa, sottoscrivendo le condizioni aggiuntive, sono obbligato ad acquistare tutti e tre i pacchetti CA1-CA2-CA3?**

No, è possibile acquistare anche ciascun pacchetto singolarmente, in abbinamento alla garanzia base.

**Art. 1.6. Tabella riepilogativa di limiti d'indennizzo e franchigie**

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro
Eventi sociopolitici (Art. 1.4)	Euro 500,00	80% della somma assicurata per partita fabbricato
Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto (Art. 1.2)	-	10% dell'indennizzo
Eventi atmosferici (CA 1.1)	Euro 500,00	80% della somma assicurata per partita fabbricato
Acqua condotta (CA 2.1)	Euro 250,00	5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di Euro 50.000,00
Ricerca e ripristino guasti (CA 2.1)	Euro 250,00	5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di Euro 15.000,00
Fenomeno elettrico (CA3.1)	Euro 250,00	5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di Euro 10.000,00

**Come si applicano franchigia e limite di indennizzo?**

La franchigia si applica al danno accertato; se quest'ultimo è superiore al limite d'indennizzo, la stessa non si intende applicata in fase di liquidazione del sinistro. Per facilitare la comprensione riportiamo due esempi:

**Danno inferiore al limite d'indennizzo**

- Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000,00
- Danno causato dalla tromba d'aria = € 30.000,00
- Limite indennizzo evento atmosferico: 80% somma assicurata = € 80.000,00
- Franchigia: € 500,00
- Indennizzo = € 30.000,00 – € 500,00 = € 29.500,00

**Danno superiore al limite d'indennizzo**

- Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000,00
- Danno causato dalla tromba d'aria = € 90.000,00
- Limite indennizzo evento atmosferico: 80% somma assicurata = € 80.000,00
- Franchigia: € 500,00
- Indennizzo = € 80.000,00, cioè il valore minore tra (€ 90.000,00 - € 500,00) e € 80.000,00

**Come e con quali condizioni operative mi assicuro****Art. 1.7. Forma dell'assicurazione**

L'Assicurazione è prestata nella forma a "valore intero", pertanto è prevista l'applicazione della regola proporzionale disciplinata dall'art. 1907 del Codice civile, ad eccezione della sola garanzia aggiuntiva CA3.1 Fenomeno elettrico (se sottoscritta) che è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

**Cosa vuol dire "Assicurazione a Valore intero"?**

L'assicurazione a valore intero è quella forma assicurativa in cui la somma assicurata deve corrispondere al valore reale dei beni che sono stati assicurati. Qualora il valore assicurato con la polizza sia inferiore a quello reale, la Compagnia applicherà la regola proporzionale nella liquidazione del sinistro; cioè calcolerà il danno accertato in proporzione al rapporto tra il valore assicurato in polizza e il valore reale da assicurare.

Pertanto è necessario assicurarsi per il valore reale dei beni, in modo da vedersi indennizzata l'intera perdita!

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000,00
- Danno causato dall'Incendio = € 30.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = € 150.000,00
- Indennizzo = (€ 100.000,00 / € 150.000,00) x € 30.000,00 = € 20.000,00

**Cosa vuol dire "Assicurazione a Primo Rischio Assoluto"?**

Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000,00
- Danno causato dal fenomeno elettrico = € 5.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = € 150.000,00

Con la forma di assicurazione "a Primo Rischio Assoluto" viene liquidata l'intera somma assicurata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice civile (Regola proporzionale) cioè viene liquidato un importo pari ad € 5.000,00.

**Art. 1.8. Deroga alla regola proporzionale**

A parziale deroga dell'Art. 1.7 – "Forma dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata, maggiorata del 15%, non sia inferiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 1.7 – "Forma dell'assicurazione" rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

**Cosa vuol dire "Deroga alla Proporzionale"?**

Poiché la Compagnia riconosce una tolleranza pari a 15%, la regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro non sia superiore alla somma assicurata maggiorata del 15%.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata: € 100.000,00

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro: € 110.000,00 (entro il limite di tolleranza del 15%)

Danno: € 90.000,00

Indennizzo: € 90.000,00

**Art. 1.9. Indennizzo a primo rischio assoluto per sinistri fino a Euro 2.500,00 ("primo fuoco")**

A parziale deroga dell'Art. 1.7 – "Forma dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile il cui importo liquidabile, al netto di eventuali franchigie, non supera l'importo di Euro 2.500,00, la Compagnia indennizza tale danno senza applicazione della regola proporzionale, senza che questo costituisca rinuncia generica, da parte della Compagnia, all'applicazione della regola proporzionale per i sinistri che superano Euro 2.500,00.

**Art. 1.10. Caratteristiche costruttive dei fabbricati**

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che il fabbricato assicurato sia

- costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici;
- costruito con biomateriali, anche in deroga alla precedente lett. a), ma adibito esclusivamente a civile abitazione;
- in normali condizioni di statica e manutenzione (fatta eccezione per i fabbricati in costruzione o ristrutturazione).

**Cosa si intende per biomateriali?**

Per biomateriali si intende ad esempio: il legno, le fibre di legno, i fiocchi di cellulosa e l'argilla

**Art. 1.11. Fabbricati in corso di costruzione**

Se il fabbricato assicurato è in corso di costruzione, l'assicurazione si intende prestata unicamente per le garanzie previste negli artt. 1.2 "Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti" e 1.4 "Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio".

Le garanzie si intendono prestate a condizione che, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, vengano osservate scrupolosamente le norme delle leggi vigenti.

**Art. 1.12. Colpa grave**

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1900 Codice civile, si precisa che la Compagnia corrisponderà l'indennizzo liquidabile relativo alle garanzie incluse nella presente sezione, anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

**Art. 1.13. Tolleranza**

La classe di rischio è collegata all'attività e determina il premio delle singole sezioni.

È consentito non tener conto dell'eventuale esistenza di merci ascrivibili a classi di rischio più alte purché il valore complessivo di tali merci non superi il 15% del valore di tutte le merci esistenti.

## 2. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

### Chi è assicurato?

#### Art. 2.1. Assicurato

I soggetti assicurati sono il proprietario del fabbricato identificato sul Modulo di Polizza e gli eventuali comproprietari dello stesso.

### Contro quali danni posso assicurarmi

#### Art. 2.2. Responsabilità civile della proprietà del fabbricato

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

esclusivamente in conseguenza di sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del predetto fabbricato anche quando locato a terzi.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di:

- ordinaria manutenzione del fabbricato e di giardini o parchi di pertinenza dello stesso, potatura, sfrondamento o abbattimento di alberi nei medesimi giardini;
- straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dell'ampliamento e della sopraelevazione del fabbricato assicurato; l'operatività della garanzia è subordinata alla condizione essenziale che siano stati designati i responsabili previsti dal D.Lgs. 81/2008 e che queste persone siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa in vigore al momento del sinistro.

Ai fini della presente estensione di garanzia, si intendono esclusi i danni dei quali il committente dovesse rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori, nonché i danni relativi a responsabilità assunte in base a contratto."



#### Con questa garanzia di Responsabilità Civile sono assicurato solo relativamente alla proprietà del fabbricato?

Si, poiché la copertura assicurativa non comprende i danni cagionati involontariamente, ad una terza persona o ai suoi beni, dall'assicurato, da un suo familiare convivente o dagli animali domestici di proprietà di questi, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione

#### Ricorso terzi da incendio

Limitatamente ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato indicato in polizza; la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con i limiti indicati all'Art. 2.5 – "Tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento e franchigie", delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

Rimane convenuto che l'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

#### Danni da spargimento d'acqua

Sono altresì compresi in garanzia i danni da spargimento d'acqua causati da rottura accidentale di tubature o impianti al servizio del fabbricato indicato in polizza. Questa garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il limite di indennizzo indicati nell'Art. 2.5 – "Tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento e franchigie".

-----

Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza, ivi compresa la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

#### Art. 2.3. Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.:

- a) il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica:
  - il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata qualora subiscano danni a cose,
  - le persone che si trovino con il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a);

- c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività esercitate all'interno del fabbricato assicurato.

#### Art. 2.4. Esclusioni Responsabilità civile della proprietà del fabbricato

Sono esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato:

- a) i danni conseguenti a:
1. attività esercitate nel fabbricato;
  2. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  3. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  4. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- b) i danni:
1. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
  2. alle cose che il Contraente detenga a qualsiasi titolo ed a quelle di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile;
  3. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  4. alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- c) i danni:
1. a condutture ed impianti sotterranei;
  2. a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazione del terreno;
- d) i danni da furto;
- e) i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, operanti nel fabbricato assicurato;
- f) i danni:
1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
  2. derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
  3. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  4. derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
  5. verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
  6. di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, connessi alla o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Relativamente alla proprietà del fabbricato o del terreno sono esclusi i danni:

- g) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- h) da lavori di straordinaria manutenzione inerenti ampliamento e sopraelevazione;
- i) a fabbricati o a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.

La garanzia R.C. non è operante per i danni:

- j) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- k) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco o infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a eliminazione per svista;
- l) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- m) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra.
- L'assicurazione R.C. della proprietà del fabbricato non è altresì prestata per i fabbricati in corso di costruzione.

#### Art. 2.5. Tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento e franchigie

Garanzia	Franchigia	Limiti di risarcimento
Ricorso terzi da incendio (Art. 2.2)	-	50% del massimale con il massimo di Euro 500.000,00
Danni da spargimento acqua (Art. 2.2)	€ 250,00 <sup>1</sup>	10% del massimale con il massimo di Euro 20.000,00

<sup>1</sup> in presenza della garanzia aggiuntiva CA2, la franchigia sarà applicata una sola volta

## Come e con quali condizioni operative mi assicuro

### Art. 2.6. Assicurazione parziale – deroga alla regola proporzionale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, è superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione. Fatto salvo quanto sopra descritto, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se il valore dichiarato, maggiorato del 15%, non risulti inferiore al valore di ricostruzione a nuovo al momento del sinistro; qualora inferiore la regola proporzionale rimarrà operativa in proporzione del rapporto tra il valore dichiarato maggiorato del 15% ed il valore di ricostruzione a nuovo risultante al momento del sinistro.



#### Cosa vuol dire "Deroga alla Proporzionale"?

Poiché la Compagnia riconosce una tolleranza pari al 15%, la regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro non sia superiore al valore di ricostruzione a nuovo dichiarato al momento della sottoscrizione della polizza maggiorato del 15%.

Per facilitare la comprensione, riportiamo due esempi:

- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato indicato in polizza: € 100.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro: € 110.000,00 (entro il limite di tolleranza del 15%)
- Massimale scelto dal Contraente: € 1.000.000,00
- Danno da risarcire al terzo: € 150.000,00
- Risarcimento pagato dalla Compagnia: € 150.000,00

Oppure:

- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato: € 100.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro: € 200.000,00 (oltre il limite di tolleranza del 15%)
- Massimale scelto dal Contraente: € 1.000.000,00
- Danno da risarcire al terzo: € 150.000,00
- Risarcimento pagato dalla Compagnia: € 86.250,00 (= € 150.000,00 ×  $\frac{€ 100.000,00 \times (1+15\%)}{200.000,00}$ )

PARTE NON SCRITTA

### 3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 3.1. Applicazione delle condizioni di assicurazione

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di un conto corrente presso la Banca distributrice del prodotto.

Pertanto, in caso di estinzione del rapporto con l'istituto bancario presso il quale è appoggiato il conto corrente sul quale è addebitato il premio della Assicurazione, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'art.1901, 2° comma del Codice Civile.

#### Art. 3.2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Limitatamente alla sezione Incendio, dichiarazioni inesatte o reticenti da parte del Contraente non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede e che tali omissioni o inesattezze non siano riconducibili a dolo. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la Compagnia è venuta a conoscenza del maggior rischio occorso.

#### Art. 3.3. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.



#### Cosa può determinare un aggravamento del rischio?

Una delle circostanze rilevanti che possono determinare un aggravamento del rischio è costituita dal cambiamento della destinazione d'uso del fabbricato assicurato (ad esempio: da civile a industriale).

Limitatamente alla sezione Incendio, la mancata comunicazione parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede e che tali omissioni o inesattezze non siano riconducibili a dolo. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### Art. 3.4. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 3.5. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 3.6. Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il pagamento del premio avviene esclusivamente mediante addebito automatico sul conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto, previa sottoscrizione, da parte del Contraente, di autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale.

Il premio sarà addebitato secondo il frazionamento indicato nel modulo di polizza.

Nel caso in cui il pagamento della rata di premio non possa andare a buon fine a causa dell'assenza sul conto corrente di fondi disponibili sufficienti, l'assicurazione viene sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti e non versati, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, fermo il diritto della stessa a percepire il premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.

#### Art. 3.7. Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione è stipulata con durata poliennale oppure con durata annuale con tacito rinnovo.

In caso di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data dal *Contraente* o dalla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* - di durata non inferiore ad un *anno* - è prorogata per un *anno* e così successivamente.



#### La copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza indicata sul modulo di polizza?

Poiché la polizza prevede la sola durata annuale il contratto, alla scadenza pattuita, si rinnoverà automaticamente senza necessità di alcuna comunicazione scritta.

### **Art. 3.8. Altre assicurazioni**

L'Assicurato non è tenuto a dare comunicazione alla Compagnia di altri contratti stipulati riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente polizza.

Resto comunque inteso che la Compagnia, in caso di sinistro, concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento dell'indennizzo in base al rapporto esistente tra l'importo da essa dovuto, secondo la presente polizza, e la somma comprensiva degli importi dovuti da ciascun altro assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale.

### **Art. 3.9. Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

### **Art. 3.10. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 3.11. Mediazione per la conciliazione delle controversie**

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto prevede la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio e dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

### **Art. 3.12. Foro competente**

Foro competente è quello dove il Contraente o l'Assicurato risiede o dove ha il suo domicilio.

### **Art. 3.13. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 3.14. Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

### **Art. 3.15. Ispezione delle cose assicurate**

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate ed il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.



## 4. NORME IN CASO DI SINISTRO

### Norme relative alla sezione Incendio e altri danni ai beni

#### Art. 4.1. Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- fare nei 5 (cinque) giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, e l'entità approssimativa del sinistro. La predetta dichiarazione è obbligatoria in caso di sinistro per eventi socio politici, incendio oppure successivamente su richiesta della Compagnia. Copia della stessa deve essere trasmessa alla Compagnia.

Per avvisare l'Intermediario o la Compagnia l'Assicurato o il Contraente deve fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo, reperibile presso le filiali dell'Intermediario stesso oppure chiamando il Numero Verde:



oppure al numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso a:

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Servizio Sinistri - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, tramite raccomandata A.R., oppure agli indirizzi e-mail o pec della Compagnia di seguito riportati:

- [sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it](mailto:sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it)
- [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it)

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Con riferimento ai danni alle cose assicurate, la *Compagnia* ha sempre il diritto di ispezionarle e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

L'*inadempimento* di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

#### Art. 4.2. Valore delle cose e determinazione del danno

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area.

Pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare del danno si determina senza l'applicazione di deprezzamenti stabiliti in relazione allo stato d'uso.

L'ammontare del danno si determina dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquisisce però il diritto al pagamento integrale dell'indennizzo così determinato solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati a nuovo, con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino; se ciò non avviene, l'Assicurato dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza, rispetto al valore allo stato d'uso che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro.

Nel "valore a nuovo" sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbricato danneggiato. Sono altresì compresi gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato.

#### Art. 4.3. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione definitiva del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 150.000,00.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque esser superiore a Euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

**Art. 4.4. Cose di proprietà di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari alla Compagnia per procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 4.5. Bonus franchigia**

La Compagnia non applica in sede di liquidazione del sinistro le franchigie indicate nelle singole sezioni, se la polizza risulta, alla data dell'evento, priva di denunce relative a sinistri indennizzabili avvenuti nei due anni precedenti la data di accadimento del sinistro. Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente polizza da parte del medesimo Contraente.

**Art. 4.6. Procedura per la liquidazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

**Art. 4.7. Mandato dei Periti**

Nel caso in cui le parti convengano di utilizzare per la liquidazione del danno la procedura di cui al precedente Art. 4.6 - "Procedura per la liquidazione del danno", lett. b), i Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 - "Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4.2 - "Valore delle cose e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4.6 - "Procedura per la liquidazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 4.8. Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

**Art. 4.9. Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.3 - "Esclusioni Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e spese conseguenti", lettera c).

**Art. 4.10. Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## Norme relative alla sezione Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato

### Art. 4.11. Denuncia del sinistro e obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Per avvisare l'Intermediario o la Compagnia l'Assicurato o il Contraente deve fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo, reperibile presso le filiali dell'Intermediario stesso oppure chiamando il numero verde:



oppure al numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso a:

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Servizio Sinistri - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, **tramite raccomandata A.R.**, oppure agli indirizzi e-mail o pec della Compagnia di seguito riportati:

- [sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it](mailto:sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it);
- [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it)

Il sinistro può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia del sinistro, la Compagnia ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

### Art. 4.12. Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Compagnia ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

### Art. 4.13. Pluralità di Assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati il massimale ed i limiti previsti in polizza rappresentano il massimo del risarcimento complessivo dovuto dalla Compagnia.

### Art. 4.14. Pagamento dell'indennità

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennità entro il termine di 90 giorni, salvo che la vicenda sfoci in contenzioso o precontenzioso (Mediazione, Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 Codice di Procedura Civile).

### Art. 4.15. Bonus franchigia

La Compagnia non applica in sede di liquidazione del sinistro le franchigie indicate nelle singole sezioni, se la polizza risulta, alla data dell'evento, priva di denunce relative a sinistri risarcibili avvenuti nei due anni precedenti la data di accadimento del sinistro. Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente polizza da parte del medesimo Contraente.

**PARTE NON SCRITTA**

**Allegato A****ELENCO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO ASSICURATO (o porzione di fabbricato) - AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO INCENDIO**

La descrizione dell'attività deve essere obbligatoriamente riportata nell'apposita casella del Modulo di polizza; è essenziale per il calcolo del premio.

<b>Attività</b>	<b>Classe di RISCHIO</b>
Civile abitazione	1
Civile abitazione realizzata con biomateriali	3
Agricolo	
- con abitazione, senza deposito di foraggio	4
- con abitazione e con deposito di foraggio	6
- senza abitazione e senza deposito di foraggio	6
- senza abitazione e con deposito di foraggio	8
Alberghi	2
Alimentare	3
Ambulatori	2
Biblioteche	2
Calzature	7
Carta Cartotecnica	7
Case di cura	2
Caserme	2
Chiese	2
Centri commerciali	3
Chimica Vernici	9
Circoli ricreativi	2
Cliniche	2
Edilizia Pietre - Leganti - Vetri - Manufatti	3
Elettromeccanica - Elettrodomestici - Elettronica	3
Fabbricato vuoto inoccupato	2
Fabbricato rurale vuoto inoccupato	2
Fabbricato in corso di costruzione	2
Fabbricato rurale in corso di costruzione	2
Grafico / Editoria	5
Legno	7
Metallo - Meccanica	3
Musei	2
Ospedali	2
Palestre	2
Pelli Pelletteria, articoli in cuoio, selleria, valigeria	7
Plastica Gomma	9
Ristorante, trattoria pizzeria	3
Scuole	2
Spedizionieri	5
Supermercati	3
Tessile abbigliamento	5
Uffici	1

**Allegato B****ELENCO TIPI DI FABBRICATO - AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO R.C.**

<b>Descrizione Fabbricato</b>	<b>Codice TIPO</b>
Fabbricato adibito per almeno $\frac{3}{4}$ a civile abitazione, studi professionali o uffici	1
Fabbricato adibito per più di $\frac{1}{4}$ a uso:	
- cinematografi, sale riunioni	4
- rurale	2
- industriale e/o deposito merci per depositi e/o industrie eserciti dall'assicurato	1
- industriale e/o deposito merci per depositi e/o industrie eserciti da terzi	5
- collegi, scuole	1
Diverso dai precedenti	2

## GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Acqua condotta:** acqua canalizzata negli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato.

**Allagamento:** presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua o causato da eventi naturali diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo o collasso strutturale.

**Alluvione/inondazione:** fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini:

- a) l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
- b) per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

**Anno (annuo, annuale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Colpo d'ariete:** la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo un impianto chiuso di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura dell'impianto.

**Committente:** il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura;

**Compagnia:** HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A., la Compagnia che presta le coperture assicurative.

**Condizioni di assicurazione:** l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'assicurazione.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Copertura:** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

**Cose:** gli oggetti materiali e gli animali.

**Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti e prima dell'applicazione della regola proporzionale, ove applicabile.

**Disdetta:** comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'assicurazione;

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

**Fabbricato:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti elettrici fissi, impianti fissi di condizionamento d'aria, impianti di antifurto, impianti di segnalazione e comunicazione come pure altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o destinazione incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

**Fenomeno elettrico:** corto circuito, azione di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa determinati.

**Fissi e Infissi:** Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).

**Franchigia:** importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato; qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

**Implosione:** il repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

**Limite di Indennizzo/Risarcimento:** massimo importo, dovuto dalla Compagnia per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.

**Manutenzione ordinaria:** gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

**Manutenzione straordinaria:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

**Massimale (RC):** l'esposizione massima della Compagnia per capitale, interessi e spese per ogni sinistro e anno assicurativo. I limiti di indennizzo eventualmente previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'esposizione massima della Compagnia per la singola garanzia interessata o estensione di garanzia per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

**Mese:** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in base alla data iniziale del conteggio;

**Modulo di polizza:** il modulo sottoscritto dalle parti che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.

**Occlusione:** ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni e che dà origine a traboccamento;

**Partita assicurata (partita):** insieme dei beni posti in garanzia con un'unica somma assicurata;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

**Rigurgito:** riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale;

**Risarcimento:** l'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Terrorismo:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di Scioperi, Sommosse, Tumulti Popolari o come Atto Vandalico.

**Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

**Traboccamento:** fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuta ad occlusione, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo.

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**  
**una Società del Gruppo Helvetia**

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee)  
Fax 02 5351.829  
[www.helvetiaitalia.it](http://www.helvetiaitalia.it)  
e-mail pec: [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it)

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581

R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986

(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni

Società con Unico Socio

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062**

**Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031**